

# Depenalizzazione e criteri per calcolare la sanzione pecuniaria civile

written by Edizioni Simone | 05/11/2016



*Il decreto legislativo n. 7/2016 sulla depenalizzazione: con l'abrogazione di numerosi reati, l'illecito diventa di natura civile, ma all'esito della causa il giudice applica una sanzione pecuniaria. Procedimento.*

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie e reiterazione dell'illecito L'art. 5 D.Lgs. 7/2016 stabilisce che, in sede di determinazione dell'importo, il giudice deve attenersi ad alcuni criteri, quali la gravità della violazione, la reiterazione dell'illecito, l'arricchimento del soggetto responsabile, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della propria azione, la personalità e le condizioni economiche dell'agente.

Il riferimento alla reiterazione dell'illecito ha reso indispensabile disciplinare i

presupposti e le condizioni necessarie perché l'illecito sia considerato "reiterato". L'art. 6 D.Lgs. 7/2016 prevede che si ha reiterazione quando l'illecito soggetto a sanzione pecuniaria civile venga compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile della stessa indole e accertata con provvedimento esecutivo.

Sempre in rapporto alla reiterazione quale indice di commisurazione della sanzione, il comma 2 dell'art. 6 precisa la nozione di "violazioni della stessa indole" in termini analoghi a quanto previsto dall'art. 8bis L. 689/1981 in tema di reiterazione della violazione amministrativa, precisando che si considerano della "stessa indole" le violazioni della stessa disposizione o di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Secondo l'art. 8bis si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole o quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio siano accertate con un unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della "stessa indole" le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria.

# Il concorso di persone

L'art. 7 prende in considerazione l'eventualità che alla realizzazione di uno o più illeciti previsti all'art. 4 cooperino più individui, disponendo — in linea con quanto stabilito dall'art. 5 L. 689/1981 — che, in tal caso, ciascun concorrente sottostà alla correlativa sanzione pecuniaria civile.

L'art. 5 L. 689/1981, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e rende applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico (Cass. 20696/2006). Ne discende che mentre il pagamento in misura ridotta produce effetto anche nei confronti degli obbligati solidali, tale conseguenza non si estende nei confronti degli altri soggetti che hanno concorso nella commissione della violazione, in sintonia con il principio della natura afflittiva della sanzione amministrativa che deve essere pagata da tutti i trasgressori, il principio di solidarietà e la sua applicazione rispondono alla diversa esigenza di garantire il pagamento della sanzione unica.

L'art. 5 cit. ("quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge") stabilisce, dunque, un principio di carattere generale che può essere derogato solo in presenza di una specifica disposizione legislativa che non può ravvisarsi nel successivo art. 6 (che prevede) non il concorso di persone, ma la solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto *extraneus*, ossia di quel soggetto che non ha concorso nella violazione (Cass. 13134/2015).

# La disciplina processuale per la quantificazione della pena

Gli artt. 8 e 9 sono dedicati ai profili processuali. L'art. 8 stabilisce che il giudice può irrogare la sanzione pecuniaria civile solo nel caso in cui accolga la domanda di risarcimento del danno.

Nel silenzio del legislatore delegante non è stata introdotta alcuna norma di disciplina volta a incidere sul quantum di prova necessario ai fini dell'inflizione della sanzione punitiva, ritenendosi sufficiente il raggiungimento del livello probatorio normalmente occorrente in un processo civile e, in particolare, ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno: la scelta di uniformare lo standard probatorio, allineandolo a quello contemplato nell'ordinamento civile, è giustificata — nella relazione di accompagnamento — da esigenze di coerenza e di funzionalità pratico-applicativa.

L'art. 8, co. 3 stabilisce che il giudice non possa applicare la sanzione pecuniaria civile qualora l'atto introduttivo sia stato notificato nella peculiare forma stabilita dal codice di procedura civile in caso di persona irreperibile.

Poiché nel processo penale la stessa L. 67/2014 ha introdotto norme che consentono di giungere alla condanna solo laddove l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico, al fine di assicurare analoghe garanzie nell'ambito della tutela sanzionatoria civile si è escluso che il giudice possa irrogare la sanzione laddove la notifica dell'atto introduttivo sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. riguardante le modalità di notificazione a persona irreperibile.

Peraltro, le predette garanzie vengono meno laddove, anche nel corso del giudizio, emerga con certezza che il convenuto, sebbene non costituitosi, abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento.

In funzione di “chiusura” delle norme di disciplina di natura processuale, il comma 4 dell’art. 8 stabilisce che, ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria civile, si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. Questo riferimento intende estendere le garanzie processuali minime all’irrogazione di una sanzione connotata da un’ineliminabile componente afflittiva e che, in qualche modo, potrebbe assimilarla ad una sanzione tipica della “materia penale”, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU sui diritti convenzionali all’equo processo.

Il richiamo alle norme del codice di procedura civile impone di ritenere applicabile il principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. Il giudice, pertanto, nella prima udienza dovrà rilevare la questione relativa alla possibile sanzione civile applicabile, per consentire al presunto trasgressore di allegare elementi a suo favore e, particolare, di:

- allegare prove relative all’opera svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito (circostanza che incide sulla commisurazione della sanzione: art. 5, lett. d);
- allegare la sussistenza di ingiurie reciproche nel caso di illecito ex art. 4, co. 1, lett. a) al fine di beneficiare dell’esimente ex art. 4, co. 2;
- dimostrare di avere agito nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui (e subito dopo di esso) ove venga contestato il fatto di ingiuria già punito dall’abrogato art. 594 c.p. (art. 4, co. 3).

È vero che l’art. 101 c.p.c. ha ad oggetto “domande”, ma si tratta di una norma adattabile anche al caso di specie.

L’applicazione dell’art. 101 c.p.c. è di primaria importanza, poiché quelle che applica il giudice civile sono comunque sanzioni e sono, quindi, intrinseche di quella tipica componente “punitiva” che anima ogni rimprovero dell’autorità. In tutte le procedure regolative dell’irrogazione delle altre sanzioni (penali, amministrative, tributarie) è sempre assicurato il diritto di difesa del trasgressore.

Sarebbe quantomeno bizzarro che, invece, al cospetto di queste nuove sanzioni, l'autorità preposta alla punizione potesse agire senza dar modo all'incolpato di difendersi. E qui una prima desolante constatazione: il processo per il risarcimento del danno arrecato alla parte privata viene appesantito dal sub-processo per l'irrogazione della sanzione che potrebbe condurre anche a un'istruttoria ad hoc o ad altri atti di accertamento.

Nemmeno è ipotizzabile la separazione dei processi. Infatti, il giudice "decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa". L'accertamento dell'illecito civile, in funzione risarcitoria, è quindi presupposto indefettibile per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

L'art. 9 (pagamento della sanzione) rinvia a un successivo decreto del Ministro della giustizia per la disciplina delle modalità e del termine di pagamento nonché delle forme di riscossione dell'importo dovuto; la medesima disposizione prevede, altresì, la possibilità e le modalità di rateizzazione dell'adempimento, il divieto di copertura assicurativa e la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagamento (sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 7 L. 689/1981 in tema di illeciti amministrativi), in considerazione del carattere personale della responsabilità da illecito sottoposto a sanzione civile pecuniaria.

È prevista espressamente la rateizzazione, per ragioni di omogeneità con le sanzioni amministrative, stante comunque la successiva previsione della devoluzione dei proventi alla Cassa delle ammende e non ai privati (art. 10). Peraltro, a favore di questa soluzione milita anche la necessità di non accrescere il contenzioso civile, che sarebbe verosimilmente alimentato facendo intravedere all'offeso una seria possibilità di arricchimento.

Al fine di assicurare la concreta operatività della disposizione in materia di

reiterazione l'art. 11 stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, dovranno essere adottate norme aventi ad oggetto la tenuta di un registro per l'iscrizione dei provvedimenti con i quali il giudice applica la sanzione pecuniaria civile.

Nel silenzio della legge delega riguardo alla disciplina intertemporale il legislatore — analogamente a quanto operato in sede di depenalizzazione — ha ritenuto di introdurre (art. 12) una disciplina transitoria per i fatti commessi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali non sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, prevedendo, in deroga alla regola generale sull'efficacia della legge nel tempo indicata dall'art. 11 disp. prel. c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria civile quando la parte danneggiata decida di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno e disponendo in tal caso l'applicazione delle disposizioni relative al processo civile.

In ordine ai procedimenti penali in corso, se sono ancora in fase di indagine il p.m. dovrà procedere secondo le forme consuete, chiedendo l'archiviazione perché il fatto non è più previsto come reato; se, invece, l'azione penale è stata esercitata, trova applicazione la regola generale dell'art. 129 c.p.p., secondo la quale il giudice, "in ogni stato e grado del processo", dichiara di ufficio con sentenza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

L'ipotesi di intervenuta condanna irrevocabile per uno dei reati oggetto di abrogazione è specificamente regolata dall'art. 12, co. 2, D.Lgs. 7/2016, secondo il quale "se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, co. 4, c.p.p.".

Una questione particolare riguarda la possibilità, per il giudice penale, contestualmente alla sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, di provvedere sul risarcimento del danno a favore della parte civile e sulle nuove sanzioni pecuniarie civili, per non costringere la parte civile a coltivare una nuova, defatigante azione davanti al giudice civile, con quanto ne consegue anche in termini di pericolo di prescrizione dell'illecito civile medesimo.

L'assenza di una disposizione transitoria analoga a quella indicata dall'art. 9, co. 3, D.Lgs. 8/2016 — secondo cui nei procedimenti penali per i reati depenalizzati da quel decreto, quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili — sembra far propendere per la soluzione secondo cui il giudice deve limitarsi alle sole statuizioni penali, essendo onere della parte offesa (anche se costituita come parte civile nel processo penale così definito), di promuovere un'eventuale azione civile per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. La regola individuata per la depenalizzazione sembra, infatti, costituire un'eccezione (al pari dell'art. 578 c.p.p.) alla disciplina generale di cui all'art. 538 c.p.p. — secondo cui il giudice penale decide anche sulla responsabilità civile solo quando pronuncia sentenza di condanna — e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

**La Depenalizzazione e i nuovi Illeciti Civili**  
*di Massimiliano Di Pirro, 2016*

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**